



COMUNE DI BERGEGGI

PIANO COMMERCIALE COMUNALE

L. R. 2/2007 e s.m.e i.

L.R. 32/2014

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 16.12.2017
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21.05.2020

1 – Presupposti normativi

La Regione Liguria ha approvato in data 2 gennaio 2007 il Testo Unico in materia di commercio.

Il T.U.C. (legge regionale n.1/2007 e successive modifiche e integrazioni) disciplina l'esercizio delle seguenti attività commerciali:

- commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa
- commercio su aree pubbliche
- vendita della stampa quotidiana e periodica
- somministrazione di alimenti e bevande
- distribuzione dei carburanti
- forme speciali di commercio al dettaglio
- centri di telefonia in sede fissa
- atti di programmazione

Il Testo unico del commercio fa proprie le competenze attribuite alle Regioni dalla normativa nazionale in materia di commercio e, in attuazione di quanto in esso stabilito, il Consiglio regionale ha emanato i relativi **atti di programmazione**.

Con la **deliberazione del Consiglio regionale n.31** del 17 dicembre 2012, è stata, inoltre, **approvata la nuova programmazione commerciale e urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa**, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.52 del 27 dicembre 2012, parte II, come modificata con **deliberazione del Consiglio regionale n. 31 del 18 novembre 2014**: "Modifiche e integrazioni della delibera del Consiglio regionale n.31/2012 – legge regionale n.1/2007, (Testo unico in materia di commercio)", pubblicata sul Burl n.48 del 26 novembre 2014, parte II, supplemento ordinario.

Con la **deliberazione del Consiglio regionale n.32 del 18 novembre 2014**, sono stati approvati gli indirizzi e i criteri per la **somministrazione di alimenti e bevande**, in attuazione del Testo unico in materia di commercio - lr n.1/2007 e successive modifiche e integrazioni, pubblicata sul Burl n. 48 del 26 novembre 2014, parte II, supplemento ordinario.

2 – Analisi delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Comunale

Il Comune di Bergeggi a livello urbanistico è dotato di un Piano Urbanistico Comunale che pone tra le proprie finalità lo sviluppo della quantità e della qualità dei servizi alle persone e alle attività turistiche.

Le Norme Generali di Attuazione all'art. 11.7 indicano che gli utilizzi ad esercizi commerciali sono ovunque consentiti, mentre le funzioni ricettive alberghiere e d'intrattenimento (sale da ballo, discoteche), sono ammesse solo dove espressamente ammesso nelle Norme d'Ambito e Area, sempre che le funzioni insediabili non

ingenerino contrasto col valore storico-ambientale dell'unità edilizia, con l'utilizzo residenziale e con la tutela della rete commerciale minuta.

A tale proposito viene specificato che non sono ammesse funzioni commerciali con superficie agibile (S.A.) superiore a 150 mq.

Il PUC suddivide il territorio comunale nei seguenti ambiti :

- A.1. Ambito di conservazione e riqualificazione del porto di Vado-Bergeggi
 - A.2. Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Castello, S. Stefano, Volpe, Stazione
 - A.3. Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Scoglio della Tana, S. Sebastiano, Parazzo
 - A.4. Ambito di conservazione e riqualificazione delle località via XXV Aprile, Omaggio, Rovere
 - A.5. Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Monte, Luccoli, S. Stefano, Valle, Casa Mei, Costa de Mei, Teccio
 - A.6. Ambito di conservazione e riqualificazione della località Rocca
 - A.7. Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Cima della Costa, S. Elena, Monte Rocchetto, Castellano, Scorzabò, Cava, Griffi, Monte S. Elena, Mei, Valle del Bosco, S. Antonio, Monte Moro, Monte Mao
 - A.8. Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Valle, Negi
 - A.9. Ambito di conservazione e riqualificazione del centro storico di Bergeggi, costituito dalle località Custo, Villa Bice, Bruxea, Valle d'Adda, Miordi, Negi, Ni Piloti, Ciazza
 - A.10. Ambito di conservazione e riqualificazione del litorale tra la punta di Bergeggi e la punta delle Grotte
 - A.11. Ambito di conservazione e riqualificazione della località Megna
 - A.12. Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Pian dei Rossi, Sciarto, Mei, Feu, Teccio, Tana del Tasso, Chiappa, Crosa, Magiassa, Tassea, Costa dei Ginestri, Torre Ere, Torre del Mare
 - A.13. Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Punta delle Grotte, Punta Predani, Punta del Maiolo, isola di Bergeggi
 - A.14. Ambito di conservazione e riqualificazione della località Merello
- TR2 –TR3 - TR4 - Distretti di trasformazione

Gli ambiti sopra elencati nella maggioranza dei casi prevedono una pianificazione volta principalmente alla tutela e valorizzazione dei centri abitati e delle aree particolarmente qualificate dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

In tale contesto si individuano alcuni ambiti ove le principali destinazioni riguardano le attività prettamente turistiche ricettive come nel caso di alcune porzioni dell'ambito A.2, A.3, A.12 ed in particolare nell'ambito A.10 ove è ricompreso tutto il litorale costiero con i relativi stabilimenti balneari.

Per quanto riguarda invece le porzioni inerenti i nuclei storici bergeggini ricompresi nell'ambito A.9 si prevede la conservazione e la riqualificazione del tessuto edilizio, con

qualche episodio di destinazione di edilizia residenziale e/o parcheggi corredati di attività commerciali e/o ricettive di tipo alberghiero (es. area a9.13 e a9.22)

In ambito A14 è prevista la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione, prescritte dalla convenzione relativa all'esercizio alberghiero del Merello; che doterebbero l'area oltre al verde attrezzato e parcheggi, anche di volumi seminterrati da destinarsi in parte ad esercizi commerciali.

Infine nella parte terza del PUC di Bergeggi sono inserite alcune norme di raccordo che disciplinano il commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, in attuazione della L.R. n.1c del 2/01/2007 e s.m.e i. assumendo integralmente le definizioni del T.U.C. e dei criteri urbanistico/commerciali regionali.

In tale parte oltre ad essere indicate le aree a disposizione per fiere e posteggi fuori mercato, sono inoltre enumerati alcuni indirizzi e criteri di programmazione inerenti le dimensioni massime degli esercizi commerciali, la possibilità di aggregazione degli esercizi singoli, gli ampliamenti in loco e gli standard di parcheggi che verranno in seguito ripresi e sviluppati nel presente piano commerciale.

3 – Linee guida del Piano Commerciale Comunale

Il piano commerciale comunale viene inteso quale documento settoriale di programmazione territoriale a completamento della disciplina urbanistica illustrata al precedente paragrafo.

Pertanto il presente piano commerciale comunale, e le prescrizioni del PUC in materia di commercio devono essere allineate alla pianificazione regionale.

Resta inteso che qualora si riscontrassero situazioni di non perfetta conformità tra le previsioni tra i due strumenti di programmazione, dovrà essere considerato prevalente il Piano Commerciale in quanto, come già precedentemente detto, il medesimo risulta avere valenza di strumento settoriale di programmazione territoriale rispetto alla valenza di strumento generale del PUC.

Il piano del commercio intende pertanto introdurre gli elementi programmatici necessari a raggiungere le finalità individuate all'art.2 della normativa regionale di riferimento L.R. n.1/2007 che sono di seguito riassunte:

- a) favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo equilibrato della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi e del miglioramento della qualità del servizio reso ai consumatori;
- b) promuovere l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese commerciali, anche in relazione alla loro

funzione di salvaguardia e di presidio del territorio e del tessuto urbano;

c) incentivare la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e, in particolare, nell'ambito dei centri storici;

d) favorire la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;

e) tutelare i consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza, nonché alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;

f) promuovere la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione territoriale, e promuovere, altresì, la tutela dei lavoratori e dell'occupazione con un'efficace politica della formazione;

g) armonizzare e integrare il settore con altre attività economiche;

h) semplificare i procedimenti e gli adempimenti per l'avvio e l'esercizio delle attività;

i) favorire le forme di aggregazione e di collaborazione tra le piccole imprese commerciali quale strumento per una loro miglior tutela e valorizzazione, anche attraverso processi di collaborazione con le medie e grandi imprese commerciali;

j) assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

k) salvaguardare le aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;

l) valorizzare e promuovere la cultura enogastronomica e le produzioni tipiche della Regione;

m) valorizzare l'aggiornamento professionale degli operatori economici;

n) correlare i procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, prevedendone la contestualità;

o) favorire e salvaguardare il benessere degli animali vivi nell'ambito delle attività commerciali correlate alla presente legge, nel rispetto della vigente disciplina normativa di tutela della specie;

p) concorrere al coordinamento delle attività lavorative rispetto agli orari delle attività commerciali in modo da favorire l'autodeterminazione del tempo e il rafforzamento delle pari opportunità tra uomini e donne al fine di un migliore equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle lavorative e una migliore ripartizione delle stesse all'interno della famiglia.

Al di là di quanto indicato dalla Regione Liguria il Piano è legittimato anche a fissare i limiti della potestà autorizzatoria comunale relativamente ai punti di vendita e tale potestà è esercitabile nei centri storici in senso stretto, nelle aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico ed ambientale, nei cosiddetti centri storici commerciali, quindi anche in altre zone che siano così definite dal Piano.

I Comuni potranno:

- stabilire criteri di natura commerciale per rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali (viabilità, arredo urbano, mobilità dei consumatori) non escludendo anche misure di sostegno; quindi criteri che possono essere sia restrittivi ma anche di stimolo per la rivitalizzazione di alcune aree;
- impedire che in quelle localizzazioni si insedino esercizi di vicinato, ovviamente con idonea motivazione, per un periodo di tempo che deve essere stabilito nell'ambito del Piano.

La normativa regionale ammette ampliamenti, concentrazioni e accorpamenti e, per quanto riguarda i trasferimenti, può, entro certi limiti, procedere alla relativa regolamentazione.

• Il Comune, attraverso il Piano, è chiamato anche a stabilire criteri di priorità in determinati casi di accorpamento e trasferimento di grandi strutture, inoltre deve verificare se esistano o meno le condizioni per la previsione di talune soluzioni previste all'art.17 del TUC e cioè:

- aggregazione di esercizi singoli
- distretti commerciali tematici
- centri commerciali
- parchi commerciali per questi casi le disposizioni regionali fissano limiti e condizioni di procedibilità molto rigidi ma lasciano, comunque, in capo ai Comuni, la facoltà di prevederne l'attuazione.

In definitiva le attività commerciali il cui esercizio il Piano intende disciplinare e programmare riguardano principalmente:

- a) il commercio al dettaglio in sede fissa;
- b) il commercio su aree pubbliche;
- c) la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- g) i centri di telefonia in sede fissa.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano commerciale comunale, si intendono:

- a) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- b) per superficie netta di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizione se aperte al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella

destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse. La superficie di vendita di una aggregazione di esercizi singoli di un Centro Commerciale o di un Distretto Commerciale Tematico è pari alla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa che lo compongono non è superficie netta di vendita l'area di esposizione destinata alle merci speciali di cui alla lettera c)

- c) per merci speciali, quelle merci che, per loro caratteristiche intrinseche e dimensione necessitano di aree distributive ampie e delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata ovvero non può essere effettuato il prelievo diretto da parte del consumatore. Esse sono le seguenti:
 - a) mobili con complementi di arredamento;
 - b) attrezzature e macchine per l'industria e l'agricoltura, l'artigianato (esempio: martello pneumatico);
 - c) materiali per l'edilizia comprensivi di complementari quali porte, finestre, pavimenti e similari;
 - d) legnami e derivati o semilavorati quali pannelli, recinzioni e similari;
 - e) auto, natanti, motoveicoli;
 - f) prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio solo qualora presenti materiali ed attrezzature di grandi dimensioni quali terricci, attrezzi e similari;
 - g) materiali termoidraulici e sanitari.
- d) per pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari;
- e) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
- f) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
- g) per area aperta al pubblico, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
- h) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico, l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
- i) per attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;

- j) per somministrazione nel domicilio del consumatore, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- k) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie;
- l) per somministrazione svolta in forma stagionale, l'attività svolta anche per periodi di tempo limitati sulla base di quanto stabilito dalla programmazione comunale

Si desidera infine sottolineare nuovamente che le disposizioni del presente piano risultano profondamente influenzate dalle linee guida indicate dalla norma L.R. n.1/2007 e ss.mm. e pertanto qualora tale normativa venisse integrata o modificata con prescrizioni non compatibili a quanto prescritto nel presente documento, tali variazioni saranno da ritenere direttamente applicabili in quanto prevalenti.

4 – Ruolo dello Sportello Unico Attività Produttive

Il punto di riferimento territoriale per lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative inerenti l'apertura, la localizzazione, la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, di attività produttive e di servizi è rappresentato dal SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

Sono da intendersi attività produttive le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Per servizio si intende qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione.

Il SUAP del Comune di Bergeggi è stato recentemente adeguato alle linee guida regionali che prevedono una progressiva digitalizzazione del servizio.

Pertanto tutte le pratiche inerenti l'apertura, la localizzazione, la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione di attività produttive dovranno necessariamente essere presentate online presso l'apposito portale digitalizzato ove saranno adeguatamente illustrate le procedure da eseguirsi.

5 – I procedimenti autorizzativi

Per quanto concerne la correlazione e la contestualità per aprire, subentrare, trasferire, variare la superficie, variare la merceologia, variare il preposto in possesso dei requisiti professionali, apportare modifiche societarie (modifica del legale rappresentante, modifica degli amministratori, ecc....), relativamente ad un'attività di commercio al dettaglio di vicinato occorre presentare presso il SUAP opportuna Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata della documentazione prescritta dal SUAP medesimo per l'istruzione della pratica.

La presentazione della SCIA, completa di tutta la documentazione a supporto e debitamente firmata dal legale rappresentante, ha efficacia immediata, salvo richiesta di integrazioni da parte degli uffici competenti.

L'attività può essere esercitata senza limiti temporali sino a modifica della struttura, variazione dell'attività o suo trasferimento

La presentazione della SCIA e il conseguente rilascio di una ricevuta da parte dell'Amministrazione consente all'interessato di effettuare fin da subito quanto segnalato.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'Amministrazione, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

Per quanto riguarda invece la cessazione, la sospensione, la revoca di una sospensione, la vendita straordinaria di liquidazione, la variazione di orario, la variazione di chiusura, e le variazioni societarie (trasferimento sede legale, modifica denominazione, ecc.), occorre presentare presso il SUAP opportuna Comunicazione corredata della documentazione prescritta dal SUAP medesimo per l'istruzione della pratica.

La presentazione della Comunicazione, completa di tutta la documentazione a supporto, ha efficacia immediata.

6 – Individuazione e perimetrazione dei centri storici commerciali

Nella realtà comunale di Bergeggi si intende identificare come centri storico commerciali l'intero ambito A.9 del PUC di Berteggi ove sono compresi i nuclei storici Bergeggini.

Per il periodo di validità delle presenti disposizioni non sono autorizzabili né sono trasferibili, o vengono inibiti gli effetti della segnalazione certificata di inizio attività, per esercizi commerciali che vendano, anche in misura non prevalente, i prodotti elencati all'art. 12 del seguente regolamento.

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art.1 – Territorio di applicazione e validità

Le norme riportate nel presente regolamento trovano applicazione su tutto il territorio comunale.

Il presente documento deve essere inteso in vigore fino alla data in cui sarà approvato un nuovo Regolamento.

Il Consiglio Comunale, in caso di necessità, potrà apportare modifiche e/o aggiornamenti al presente Regolamento, seguendo le medesime procedure previste per l'approvazione dell'attuale documento.

Art.2 –classificazione dimensionale delle strutture di vendita al dettaglio

La classificazione dimensionale massima delle strutture di vendita al dettaglio per il Comune di Bergeggi (vicinato, medie strutture) è disciplinata secondo quanto riportato di seguito:

GENERE	AMBITO TERRITORIALE	SUPERFICIE NETTA DI VENDITA PER ALIMENTARI	SUPERFICIE NETTA DI VENDITA PER ESERCIZI NON ALIMENTARI
ESERCIZI DI VICINATO	Centro Storico Commerciale del Comune di Bergeggi	<100,00 mq	<150,00 mq
	Restante parte del territorio comunale	<150,00 mq	<150,00 mq
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	Centro Storico Commerciale del Comune di Bergeggi	100,00 mq<X<150,00 mq	150,00 mq<X<600,00 mq
	Restante parte del territorio comunale	100,00 mq<X<1.500,00 mq	150,00 mq<X<1.500,00 mq

Art.3 –classificazione merceologica delle strutture di vendita al dettaglio

La classificazione merceologica delle strutture di vendita al dettaglio (vicinato, medie strutture, grandi strutture) è disciplinata ai sensi dell'art.16 della L.R. n.1 del 2/01/2007 e ss.mm. per la quale si intendono:

- per esercizi alimentari, gli esercizi alimentari specializzati o esercizi con una superficie netta di vendita destinata, nella misura stabilita dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 (L.R. n.1 del 2/01/2007), alla commercializzazione di prodotti alimentari e articoli per l'igiene personale e la pulizia della casa;

- per esercizi non alimentari, gli esercizi specializzati o esercizi con una superficie netta di vendita destinata, alla commercializzazione di prodotti non alimentari. Questi esercizi possono essere ulteriormente distinti in:
 - 1) Non alimentari Speciali: si intendono per tali gli esercizi non alimentari che commercializzano merci speciali;
 - 2) Non alimentari Altri: si intendono per tali gli esercizi non alimentari che commercializzano merci non speciali.

Per merci speciali si intendono quelle merci che, per loro caratteristiche intrinseche e dimensione necessitano di aree distributive ampie e delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata ovvero non può essere effettuato il prelievo diretto da parte del consumatore.

Esse sono le seguenti:

- mobili con complementi di arredo;
- attrezzature e macchine per l'industria e l'agricoltura, l'artigianato (esempio: martello pneumatico);
- materiali per l'edilizia comprensivi di complementari quali porte, finestre, pavimenti e similari;
- legnami e derivati o semilavorati quali pannelli, recinzioni e similari;
- auto, natanti, motoveicoli;
- prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio solo qualora presenti materiali ed attrezzature di grandi dimensioni quali terricci, attrezzi e similari;
- materiali termoidraulici e sanitari

Art.4 – Requisiti morali di accesso all'attività commerciale

Per esercitare un esercizio di commercio, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'[art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59](#) e s.m.i., dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia.

Occorre attestare il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso e la conformità dell'insediamento alla programmazione commerciale ed urbanistica.

Occorre inoltre :

- Avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l'attività.
- I locali dove si intende svolgere l'attività devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell'inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa.
- I locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

devono assolvere ai criteri di sorvegliabilità ed avere caratteristiche costruttive conformi al [D.M. 17 dicembre 1992 n. 564](#).

- L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto dell'istanza e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annotaria, ecc.
- L'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l'unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell'attività).

Art.5 – Requisiti professionali di accesso all'attività commerciale

Tale materia rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale e, conseguentemente, l'articolo 13 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, fa espresso rinvio a quanto previsto dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art.13 della sopraccitata legge regionale prevede:

1. Ai fini dell'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 1 relativamente al possesso dei requisiti professionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i titoli di studio, le figure e i profili professionali e gli ordinamenti didattici si deve fare riferimento alla normativa statale vigente in materia.
3. Gli operatori commerciali che già esercitano l'attività commerciale nel settore merceologico alimentare e nella somministrazione di alimenti e bevande possono frequentare corsi di aggiornamento annuali finalizzati ad elevare il livello professionale o a riqualificarsi. A tal fine è previsto, nell'ambito delle normative regionali di sostegno al commercio, tra i criteri di priorità per l'accesso ai relativi contributi, l'aver frequentato tali corsi di aggiornamento.
4. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 la Regione definisce:
 - a) le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui al comma 1;
 - b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie oggetto di corsi di aggiornamento di cui al comma 2 finalizzati ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività, prevedendo criteri di priorità per l'accesso ai contributi regionali. Gli oneri relativi ai corsi di formazione professionale sono a carico dei soggetti frequentatori.
5. Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 1 possono essere stipulati rapporti convenzionali con soggetti idonei, secondo la normativa regionale in materia.

ESERCIZI DI VICINATO

Art.6 – Procedimento per esercizi di vicinato - Apertura, trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione o accorpamento della superficie di vendita

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita sono soggetti alle procedure di cui alla [legge regionale 5 aprile 2012, n. 10](#) (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni.

Tali attività sono pertanto soggette a preventiva comunicazione al Comune. Nei casi in cui non sia necessaria l'acquisizione di titoli urbanistici o edilizi, la domanda deve essere presentata mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. articolo 19 comma 1 della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente in via telematica.

Tale istanza deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura e deve, mediante opportuna documentazione in buona parte reperibile anche online sul portale del SUAP, attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente piano del commercio.

Gli ampliamenti e i trasferimenti degli esercizi di vicinato già autorizzati sono ammessi alle seguenti condizioni:

- 1) si svolgano all'interno dello stesso Comune;
- 2) siano rispettate le superfici di vendita autorizzate per i due settori merceologici alimentari e non alimentari;
- 3) siano rispettati i requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali;
- 4) nella domanda di autorizzazione deve essere esplicitamente manifestato l'impegno al reimpiego del personale dipendente presso gli esercizi da concentrarsi, accorparsi o trasferirsi.

Inoltre l'ampliamento degli esercizi di vicinato alimentari e non alimentari già autorizzati è ammesso con le modalità e nei termini sottoindicati:

- a) ampliamento di esercizi di vicinato alimentari e non alimentari già autorizzati entro i limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) T.U.C. (rimangono esercizi di vicinato);
- b) concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato alimentari e non alimentari già esistenti da almeno tre anni prima dell'entrata in vigore della presente programmazione fino al limite di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) T.U.C. (diventano media struttura di vendita).

E' consentito l'ampliamento in loco, conformemente alle norme edilizie ed urbanistiche,

di tutti gli esercizi di vendita già esistenti (cioè che già esercitano l'attività commerciale e non soltanto autorizzati) da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente programmazione per una sola volta nell'ambito di vigenza della presente programmazione:

- entro il limite del 20 per cento della superficie autorizzata, se esercizi collocati all'interno dei nuclei storico-commerciali individuati dal Piano Commerciale Comunale

Art.7 – Subingresso

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte normato dall'art. 132 del T.U.C, è soggetto a comunicazione SCIA effettuata dal subentrante allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive corredata da:

- dichiarazione notarile o copia dell'atto di trasferimento
- documentazione attestante il possesso dei requisiti personali
- visura camerale o copia dell'atto costitutivo, se trattasi di società
- titolo autorizzativo originale del dante causa

Tale comunicazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità del l'esercizio o entro un anno dalla data del decesso del titolare.

Art.8– Destinazioni d'uso

I locali ubicati al piano terra, in edifici situati lungo le strade statali, provinciali e comunali, con accesso diretto dalla strada, con 'esclusione degli androni e dei vani scala di accesso alle residenze, possono essere destinabili ad attività commerciali, fermo restando i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.

Al fine di salvaguardare la già carente fornitura di servizi commerciali, sono vietati in tutto il territorio comunale i mutamenti di destinazione d'uso di locali già destinati alla funzione commerciale o produttiva o a pubblici esercizi o a connettivo urbano, per destinarli a differente utilizzo.

La misura di salvaguardia sopra citata non risulta applicabile nel caso in cui venga accertato che in passato, l'unità immobiliare di cui si chiede il mutamento di destinazione d'uso, fosse già stata adibita a funzione di tipo residenziale.

Art.9– Modifica di settore merceologico

Sono vietati, nell'ambito del mantenimento della funzione commerciale per una determinata unità immobiliare, la totale modifica del settore merceologico.

Tuttavia è consentita la modifica parziale del settore merceologico in misura non superiore al 10 per cento della superficie netta di vendita per una sola volta nell'ambito di vigenza della presente programmazione previa comunicazione allo Sportello Unico

per l'Edilizia e le Attività Produttive mediante SCIA.

Tale obbligo sempre nell'ottica del mantenimento delle attuali minime attività di servizi primari commerciali.

Art.10– Consumo prodotti alimentari all'interno degli esercizi di vicinato

Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda.

La possibilità per commercianti del settore alimentare e artigiani di consentire il consumo sul posto dei generi venduti/prodotti non può in ogni caso assumere i caratteri della somministrazione, né avvalersi delle attrezzature tipiche ad essa finalizzate.

Sono, pertanto, ammessi solo gli arredi tipici degli esercizi di vicinato (es. banco di vendita, piano di appoggio), nonché l'utilizzo di posate a perdere; resta precluso l'utilizzo di tavoli e sedie tipici dell'attività di ristorazione. E', altresì, consentito:

- Ritirare direttamente al banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo sul posto;
- Vendere bevande in confezione originale;
- L'utilizzo da parte del cliente di distributori automatici di bevande;
- Aprire una bottiglia, lattina od altro, senza servire il prodotto;
- Non sono ammesse maggiorazioni di prezzo, né corrispettivi comunque intesi, per il consumo sul posto e l'acquisto deve perfezionarsi con il pagamento del prezzo in una fase antecedente il consumo.

Art.11– Aggregazione di esercizi commerciali singoli

Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone agricole, sono consentite aggregazioni di nuovi esercizi singoli, definiti come un insieme di nuovi esercizi che, per opportunità di natura edilizia, sono organizzati in spazi dotati di infrastrutture o servizi comuni, pur mantenendo, ai fini amministrativi, il carattere di esercizi singoli.

Tali aggregazioni:

- devono essere costituite esclusivamente da esercizi di vicinato singoli;
- non possono superare la superficie di vendita complessiva di mq. 1500;
- possono essere realizzate soltanto nelle zone urbanistiche nelle quali il commercio sia compatibile od in quelle espressamente indicate dal piano commerciale comunale;
- devono sempre e comunque essere rispettose di eventuali vincoli urbanistico/commerciali stabiliti dallo strumento urbanistico;

Art.12– Misure poste a salvaguardia dei nuclei storici dell'abitato

Per garantire la tutela e la valorizzazione del Centro storico abitato e per salvaguardare le caratteristiche, l'immagine ed il decoro del nucleo storico dell'abitato, costituisce principio ispiratore posto a base dell'azione dell'Amministrazione Comunale, quanto

appresso enunciato:

nei perimetri territoriali dei nuclei storici abitati è dichiarato incompatibile l'esercizio di vendita di:

- articoli sexy ed erotici, usualmente venduti negli esercizi denominati "sexy shop";
- rottami e materiale di recupero;
- articoli per l'imballaggio industriale;
- autoveicoli e simili;
- motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
- combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili;
- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'industria;
- materiali e componenti meccanici e simili;
- materiali antincendio e accessori;
- prodotti chimici;
- oli lubrificanti;
- impianti di gas liquido;
- impianti di condizionamento ed altri similari;

È fatto salvo il diritto acquisito dagli esercizi che eventualmente già svolgano le attività prima richiamate alla data di entrata in vigore del presente strumento d'intervento.

Sono quindi vietati nuovi insediamenti, anche per trasferimento o ampliamento della superficie di vendita o di esercizio, nonché estensioni merceologiche rispetto alla gamma prima commercializzata per tali generi.

Art.13– Aree a parcheggio

Gli esercizi di vicinato possono essere attivati e trasferiti su tutto il territorio comunale senza alcun obbligo di disporre di aree a parcheggio.

Art.14– Orari degli esercizi commerciali al dettaglio

Gli esercizi commerciali possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Art.15 – Autorizzabilità delle medie strutture di vendita

Gli interventi per la localizzazione delle medie strutture di vendita sono compatibili, esclusivamente nelle zone commerciali individuate, nel rispetto delle norme in materia urbanistica vigenti e delle norme igienico-sanitarie.

Le nuove medie strutture di vendita sono autorizzabili purché le aree ed i locali per l'esercizio dell'attività siano in possesso della prescritta destinazione d'uso ed agibilità.

Art.16 – Procedimento per medie strutture di vendita - Apertura, trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione o accorpamento della superficie di vendita

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita e la modifica quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione richiesta presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, e rilasciata dal Comune.

E' consentito l'ampliamento in loco, conformemente alle norme edilizie ed urbanistiche, di tutti gli esercizi di vendita già esistenti (cioè che già esercitano l'attività commerciale e non soltanto autorizzati) da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente programmazione per una sola volta nell'ambito di vigenza della presente programmazione:

- entro il limite del 20 per cento della superficie autorizzata, se esercizi collocati all'interno dei nuclei storico-commerciali individuati dal Piano Commerciale Comunale
- entro il limite del 10 per cento della superficie autorizzata e comunque fino ad un limite massimo di ampliamento pari a 1000,00 mq di superficie netta di vendita, se esercizi collocati fuori dagli ambiti territoriali di cui al punto precedente.

Art.17 – Correlazione col procedimento di rilascio della autorizzazione edilizia

Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di una media struttura di vendita, o di un negozio di vicinato speciale, nel caso comporti nuova edificazione o ristrutturazione di edifici preesistenti, e comunque in tutti i casi nei quali sia previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia, è subordinato al rilascio della relativa autorizzazione edilizia. In tal caso l'autorizzazione amministrativa è contenuta nell'atto urbanistico-edilizio ed i tempi di attivazione della struttura di vendita decorrono dal termine di ultimazione dei lavori in esso contenuto.

In caso di commercio di prodotti alimentari l'inizio dell'attività è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria, qualora occorrente, nonché al parere favorevole dell'ASL.

L'annullamento, la revoca o la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia comporta la revoca della corrispondente autorizzazione amministrativa.

Art.18 – Requisiti qualitativi e di prestazione per l'insediamento di nuove medie strutture di vendita

Fermo restando che l'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso, per l'insediamento di nuove Medie strutture di vendita devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- a) Dotazione di una classificazione energetica superiore o uguale alla classe energetica

globale B.

- b) Produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto della normativa in materia.
- c) Potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno dell'attività commerciale o nelle relative pertinenze tale da garantire il rispetto di quanto previsto in materia per gli edifici
- d) Attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi a rendere per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;
- e) Realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio;
- f) E' richiesto il rispetto dei requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

Nel caso di Medie strutture di vendita nuove che dovessero insediarsi esclusivamente nei nuclei storici e abitati

- Non è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui al Paragrafo 5;
- E' richiesto il rispetto dei requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

Fermo restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale addetto, previsti dalla normativa e dalle prescrizioni vigenti in materia igienico sanitaria, le medie strutture di vendita devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela, facilmente individuabili con apposite segnalazioni, nel rispetto delle normative vigenti, ivi comprese quelle in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Art.19– Modifica di settore merceologico per le medie strutture di vendita

E' consentita la modifica del settore merceologico, mediante presentazione di SCIA, (es.: passaggio, anche parziale, dal settore non alimentare a quello alimentare e viceversa) in misura non superiore al 10 per cento della superficie netta di vendita per una sola volta nell'ambito di vigenza della presente programmazione.

Qualora la modifica del settore merceologico fosse superiore al 10 per cento, la relativa superficie viene considerata nuova e, pertanto, sottoposta all'applicazione dei Requisiti di prestazione qualitativi e di prestazione di cui all'articolo precedente e al rispetto dei requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

Qualora la modifica del settore merceologico fosse superiore al 10 per cento ma determinasse il passaggio, anche parziale, dal settore merceologico alimentare a quello

non alimentare non è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui all'articolo precedente e dei requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

Art.20– Aree a parcheggio

La realizzazione delle medie strutture di vendita è subordinata al possesso di una dotazione minima di aree destinate a parcheggio.

Gli spazi di parcheggio sono obbligatori tanto per gli esercizi di nuovo impianto quanto per quelli derivanti da ampliamento, accorpamento, concentrazione di esercizi già esistenti ovvero autorizzati. Essi comprendono sia le superfici destinate a parcheggio visitatori/utenti che quelle riservate al personale. Il rapporto convenzionale tra la superficie netta di vendita (SN) e la Superficie Agibile è fissato in:

SV/SA: da 0,75 a 0,83

Valori di relazione convenzionale tra posto-auto e superficie reale di pavimento :

- mq. PA/26 comprensivi della viabilità interna e di accesso per i parcheggi a raso;
- mq. PA/28 comprensivi della viabilità interna e di accesso per i parcheggi in struttura pluripiano.

Nei casi di riapertura di attività non è necessario il reperimento di nuove superfici a parcheggio, se non vi è passaggio verso categoria maggiore di carico urbanistico.

Su tutto il territorio comunale, nel caso di dimostrata impossibilità a reperire le aree a parcheggio come sopra definite per la mancanza di spazi, si consente la monetizzazione dell'infrastruttura mediante obbligo da parte del Concessionario di versare al Comune una somma equivalente al valore di mercato dei parcheggi pertinenziali da realizzare che sono di seguito riassunti:

Per le MSV alimentari da mq. 100 a mq. 600 : $SP = 1,60 \times SV$

Per le MSV non alimentari da mq. 151 a mq. 600 : $SP = 0,75 \times SV$

Per le MSV da mq. 151 a mq. 600 di merci speciali $SP = 0,40 \times SV$

Art.21– Orari degli esercizi commerciali per le strutture medie di vendita

Gli esercizi commerciali possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art.22– grandi strutture di vendita

Tenuto conto di quanto indicato nell'art. 26 comma 3ter della Legge Regionale n.1/2007 modificata con L.R. n.18/2016, ed in considerazione delle specifiche caratteristiche e condizioni del contesto comunale e del fatto che nel centro storico urbano individuato dall'ambito di PUC A.9 risulta attiva una rete commerciale prevalentemente esclusivamente da esercizi di vicinato, il Comune di Bergeggi prescrive che per una fascia della profondità di 1000,00 metri lineari dal perimetro di individuazione del centro

storico urbano medesimo possono essere insediati esclusivamente esercizi di vicinato e medie strutture di vendita aventi superficie netta di vendita non superiore ai 1000,00 metri quadrati.

Pertanto data la superficie e la conformazione del territorio comunale a perimetro del centro storico urbano e tenuto conto dei vincoli paesaggistici del medesimo territorio, non è consentita l'apertura di grandi strutture di vendita.

REGOLAMENTO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Art.23– Autorizzazione all'attività su posteggi dati in concessione dal Comune

Il commercio per la vendita al dettaglio su aree pubbliche può essere esercitato su posteggi dati in concessione.

L'esercizio dell'attività su posteggi dati in concessione è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, società di capitali e società di persone regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 12 e 13 del TUC (Legge Regionale n.1 del 2007).

L'autorizzazione rilasciata dal Comune non può concedere più di due posteggi nello stesso mercato o fiera per singolo soggetto, anche se non gestiti direttamente.

L'autorizzazione inoltre abilita all'esercizio nell'ambito del territorio regionale in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati settimanali e bisettimanali e fuori mercato, nonché alla partecipazione alle fiere.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il Comune predispose apposito bando.

Art.24– Individuazione dei posteggi comunali su aree pubbliche

Alla data attuale nel territorio comunale risultano individuati n. 2 posteggi fuori mercato e più precisamente:

- via Colombo, adiacente civico 13 (foglio catastale n. 3 – mappale 478)
superficie complessiva mq. 10 da utilizzarsi nei giorni feriali per il settore alimentare con concessione demaniale;

- località Prodani, adiacente alla SS n. 1 Aurelia (km. 583+800)
superficie complessiva mq. 20 da utilizzarsi nel periodo aprile/settembre per il settore alimentare con concessione decennale.

Ai posteggi sopra elencati si prevede l'eventualità di utilizzazione a n.3 posteggi per il settore non alimentare con validità decennale nella seguente zona:

- piazza XX Settembre (foglio catastale n. 3 – mappale 300)
superficie complessiva mq. 60,00

Art.25– Partecipazione alle fiere e relative autorizzazioni temporanee

Il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario ad operatori opportunamente autorizzati all'esercizio del commercio su

aree pubbliche o a operatori che già esercitano l'attività di vendita al dettaglio.

Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie su aree pubbliche possono, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, partecipare anche gli imprenditori individuali, le società di persone iscritte nel registro delle imprese, e gli hobbisti che non esercitano l'attività commerciale, ma vendono in modo del tutto sporadico beni provenienti direttamente dalla loro attività.

Art.26– Individuazione di aree comunali per fiere promozionali, manifestazioni straordinarie, mercatini settimanali.

Il Comune di Bergeggi individua le seguenti aree nel territorio comunale da destinarsi eventualmente per lo svolgimento di fiere promozionali e/o manifestazioni straordinarie:

- L'area prospiciente alla via De Mari nella sua parte rettilinea a monte della curva del Cavallo (foglio 3 mapp.le 823)
- L'area prospiciente alla via De Mari in prossimità della sede comunale (foglio 3 mapp.le 340)
- L'area prospiciente all'intervento del Merello (foglio 5 mapp.li 650)
- L'area di piazza XX Settembre
- L'area di Piazza Roma

Art.27– Autorizzazione all'attività in forma itinerante

Il commercio per la vendita al dettaglio su aree pubbliche può essere esercitato anche in forma itinerante.

L'autorizzazione a tale esercizio dell'attività è rilasciata dal Comune e la medesima abilita anche:

- all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, se autorizzate all'ingresso;
- all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
- alla partecipazione delle fiere

Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione

Art.28– Esercizio dell'attività in forma itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante su area pubblica è sempre consentito fatta eccezione per i divieti illustrati nei successivi articoli, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste direttamente a contatto con il terreno, non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, come negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda.

L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il

consumo immediato sul posto dei generi venduti/prodotti ma non può in ogni caso assumere i caratteri della somministrazione, né avvalersi delle attrezzature tipiche ad essa finalizzate.

Sono, pertanto, ammessi solo la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere; resta precluso l'utilizzo di tavoli e sedie tipici dell'attività di ristorazione.

Qualora si eserciti anche l'attività di somministrazione, questa deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio

Art.29– Svolgimento della attività in forma itinerante - Divieti

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di quattro ore nello stesso posto, con spostamento successivo di almeno 200 metri

E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati, fiere, manifestazioni straordinarie nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera per una distanza inferiore a 1.000,00 metri dal posteggio più vicino.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade:

- Via Torre d'Ere
- Via De Mari
- Via XXV Aprile
- In tutta la porzione pedonale dei nuclei storici

Ed in ogni caso in tutte le vie e strade in cui non esista ampio spazio per la sosta sia del veicolo relativo al commercio sia di eventuali utenti senza intralciare le sedi di scorrimento.

In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili il Sindaco può consentire la deroga ai predetti divieti.

REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Art.30– Definizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Piano Commerciale Comunale per la somministrazione di alimenti e bevande, si intendono:

- a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
- b) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
- c) per area aperta al pubblico, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
- d) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico, l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
- e) per attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
- f) per somministrazione nel domicilio del consumatore, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- g) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie;
- h) per somministrazione svolta in forma stagionale, l'attività svolta anche per periodi di tempo limitati sulla base di quanto stabilito dalla programmazione comunale.

Art.31– Tipologia dell'attività

Le prescrizioni di seguito illustrate riguardano tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e

autorizzazione in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

In tale categoria risultano comprese le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- mediante distributori automatici in locali adibiti esclusivamente a tale attività
- in locali non aperti al pubblico (mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nonché attività svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore
- dalle associazioni o circoli di cui all'art. 3 del DPR 235/2001
- da soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente

Non risultano oggetto delle prescrizioni inerenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione le seguenti attività che rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali:

- di somministrazione effettuata negli agriturismi
- di somministrazione effettuata nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati
- di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere

Art.32– Procedimento per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione

L'apertura, il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, la variazione di superficie, l'affidamento reparto, la variazione del preposto, la nomina-variazione-revoca del rappresentante, le variazioni societarie sono soggetti alla presentazione di opportuna SCIA al SUAP del Comune.

Resta inteso che qualora il Comune provvedesse in futuro all'individuazione all'interno del proprio territorio di zone soggette a tutela di cui all'art.64 del D.Lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico saranno soggetti ad autorizzazione dell'amministrazione.

Al ricevimento della SCIA l'ufficio comunale nella persona del responsabile del servizio può predisporre, avvalendosi della collaborazione del Comando di Polizia Municipale, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di apertura, idonei accertamenti atti a verificare i parametri dichiarati in sede di consegna della SCIA.

La mancata rispondenza del locale ai criteri indicati comporta la sospensione immediata dell'attività, con l'indicazione di un congruo termine (comunque non inferiore a trenta giorni) per il corretto approntamento del locale stesso.

Trascorso infruttuosamente detto termine, si procede alla revoca del titolo autorizzativo della SCIA

Art.33– Attività accessorie

La SCIA all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilita anche a:

- l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti;
- l'effettuazione di intrattenimenti senza ballo.

Quanto sopra a condizione che:

- l'intrattenimento si svolga in occasione delle normali attività di somministrazione;
- i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, i locali, cioè non devono essere idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
- non vi sia pagamento di un biglietto di ingresso;
- non si applichino aumenti di costi delle consumazioni, rispetto al listino esposto.

La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchi televisivo non comporta alcun adempimento.

L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza importare il pagamento di un biglietto di ingresso e senza trasformare il locale in sala da intrattenimento non comporta alcun adempimento.

In caso di organizzazione di intrattenimenti devono essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi. In particolare: per quanto riguarda l'inquinamento acustico esso è disciplinato dalla legge 26 ottobre 1995 n.447, dalla legge regionale 20 marzo 1998 n.12 e dal DPCM 16 aprile 1999 n.215

Art.34– Vendita per asporto

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli riabilitativi e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

Art.35– Sorvegliabilità

Le porte dei locali nei quali si effettua l'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono consentire l'accesso diretto alla pubblica via e devono essere costruite in modo da garantire sempre l'apertura dall'esterno.

L'accesso ad eventuale abitazione privata non può avvenire attraverso il locale destinato alla somministrazione.

Qualora il locale sia parzialmente o totalmente interrato, la porta di accesso deve essere perfettamente visibile dalla pubblica via.

Qualora il locale sia posto a piano superiore rispetto a quello stradale, la visibilità esterna deve essere garantita mediante l'apposizione, all'esterno, di idonei cartelli di segnalazione dell'accesso.

All'interno del locale :

- ad eccezione dei servizi igienici e dei locali non aperti al pubblico, di uso esclusivo del titolare, le eventuali separazioni interne devono essere sempre aperte, senza porte od altre chiusure di vario genere, ad esclusione dei locali destinati "per fumatori"
- sulle porte di accesso a locali di uso esclusivo del titolare (magazzini, ecc.) devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta "Privato"
- in ogni caso, in tali locali deve essere consentito l'accesso per controlli alle forze dell'ordine
- eventuali uscite di sicurezza devono essere segnalate mediante apposita cartellonistica visibile dall'ingresso del locale
- la presenza di locali non utilizzati per l'accesso del pubblico deve essere segnalata in fase di SCIA e ben evidenziata nella planimetria da allegare all'istanza

Art.36– Orari e chiusure

La disciplina statale non reca alcun obbligo di chiusura domenicale e festiva o di mezza giornata di chiusura infrasettimanale o limitazioni agli orari.

Tuttavia il Comune ha la facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di emettere provvedimenti, adeguatamente motivati, finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela, in quanto vincoli necessari ad evitare danno alla sicurezza e indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.

Resta obbligatorio la comunicazione al pubblico dell'orario praticato da ogni singolo esercizio, tramite l'esposizione di appositi cartelli o altri mezzi idonei.

Art.37– Esercizio dell'attività

All'interno dell'esercizio di somministrazione, l'attività può essere esercitata esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione, dai soci e dai familiari coadiuvanti in regola con la posizione INPS, dai dipendenti.

Qualora il titolare (o legale rappresentante nel caso di società) debba assentarsi per un periodo inferiore a trenta giorni, questi può affidare la conduzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ad un preposto o dipendente, rimanendo, comunque, responsabile delle violazioni da questi eventualmente commesse.

Qualora l'assenza si protragga per un periodo superiore a trenta giorni, il titolare (o legale rappresentante nel caso di società) deve nominare un rappresentante in possesso dei requisiti morali e professionali e segnalare contestualmente detta nomina al Comune. In questo caso, il rappresentante assume su di se le responsabilità del titolare (o legale rappresentante nel caso di società).

Il Responsabile del Servizio provvede ad annotare il nominativo del rappresentante sull'autorizzazione, previa verifica del possesso dei requisiti morali e professionali dello stesso.

Qualora uno stesso soggetto sia titolare di più autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, deve nominare un rappresentante per ciascuno degli esercizi, oltre quello nel quale decide di essere fisicamente presente

Art. 38 – Affidato di reparto

Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti (es. bar e sala ristorante), può affidare la gestione a uno o più soggetti, in possesso dei requisiti morali e professionali, per un periodo di tempo convenuto.

L'affido di reparto e l'eventuale cessazione devono essere comunicati al Comune mediante presentazione di SCIA al SUAP

Qualora il titolare non abbia provveduto alla presentazione della SCIA, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

Art. 39 - Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

Il subingresso è soggetto a comunicazione SCIA da parte del subentrante al SUAP del Comune, da effettuarsi da parte del subentrante entro 60 giorni dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento del titolo o entro un anno dalla data di decesso del titolare.

Il subentrante già in possesso, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, dei requisiti professionali oltre che quelli morali, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato la SCIA sopra detta.

Il subentrante per atto tra vivi non in possesso dei requisiti professionali alla data di registrazione dell'atto di trasferimento dell'esercizio, deve comunque presentare comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio, entro 60 giorni dalla data di registrazione dell'atto stesso, ma l'attività non può essere esercitata e l'esercizio deve

rimanere chiuso sin a quando non abbia ottenuto detti requisiti.

Qualora il subentrante non ottenga i requisiti professionali entro un anno dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento, decade dal diritto di proseguire l'attività del dante causa.

In caso di subingresso per decesso del titolare, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti morali e possono acquisire i requisiti professionali entro un anno dalla data del decesso, continuando, nel frattempo, l'esercizio dell'attività.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione del subingresso, il Responsabile del Servizio predispone idonei accertamenti volti a verificare la permanenza dei requisiti minimi prescritti. La mancata corrispondenza del locale ai requisiti minimi previsti, comporta la sospensione immediata dell'attività con indicazione di congruo termine (comunque non inferiore a 30 giorni) per il corretto approntamento del locale stesso, trascorso infruttuosamente il quale si procede alla revoca del titolo autorizzativo.

Art. 40 - Pubblicità dei prezzi

All'interno di ciascun esercizio di somministrazione deve essere esposta apposita tabella ben visibile al pubblico nella quale siano riportati i prezzi delle bevande e degli alimenti. Gli esercizi di ristorazione devono offrire al cliente l'indicazione dei prezzi praticati sia attraverso idoneo menu in tavola che attraverso tabella esposta all'esterno dell'esercizio o, comunque, se posta all'interno, ben leggibile anche dall'esterno.

Art. 41 - Criteri qualitativi

Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività dovranno essere correlate di adeguata documentazione testuale e grafica attestante il soddisfacimento di alcuni requisiti qualitativi che l'Amministrazione ritiene obbligatori ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al fine di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di decoro degli ambienti.

In particolare per i locali di somministrazione:

- è necessario possedere almeno un servizio igienico composto da bagno e antibagno, accessibile ai portatori di handicap:
- nei locali specializzati in somministrazione di alimenti, l'accesso ai servizi igienici non deve avvenire con attraversamento, da parte del pubblico, dei locali destinati a cucina e dispensa
- in tutti i locali di somministrazione è vietato l'utilizzo di stoviglie monouso a perdere
- deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti, in collaborazione con il Comune
- i locali devono essere adeguatamente insonorizzati e la relativa documentazione

attestata da professionista abilitato deve essere allegata contestualmente alla consegna della SCIA

- deve essere attuato l'abbattimento delle barriere architettoniche finalizzato alla fruizione della struttura a favore dei soggetti diversamente abili (anche con l'uso di pedane rimovibili)
- devono essere rispettate le norme del vigente regolamento comunale su occupazione di aree e spazi pubblici per eventuali dehor

Art. 42 - Strutture ricettive e balneari che svolgono anche attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche se non attività prevalenti

Le strutture ricettive alberghiere hanno la facoltà, nel rispetto dei criteri minimi previsti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di ottenere detta autorizzazione in deroga all'obbligo della destinazione commerciale dei locali destinati alla somministrazione.

L'autorizzazione non potrà essere autonomamente trasferita in altri locali rispetto a quelli destinati alla struttura ricettiva alberghiera.

Gli orari di funzionamento degli esercizi di somministrazione inseriti in tali strutture dovranno essere conformi agli specifici criteri previsti per gli esercizi di somministrazione.

Gli stabilimenti balneari hanno la facoltà, nel rispetto dei criteri minimi previsti per l'ottenimento dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, di ottenere detta autorizzazione in deroga all'obbligo della destinazione commerciale dei locali destinati alla somministrazione.

L'autorizzazione non potrà essere autonomamente trasferita in altri locali rispetto a quelli destinati alla attività di stabilimento balneare.

Gli orari di funzionamento degli esercizi di somministrazione inseriti in tali strutture dovranno essere conformi agli specifici criteri previsti per gli esercizi di somministrazione.

Del possesso di tale autorizzazione deve essere fatta esplicita menzione nella concessione demaniale relativa allo stabilimento balneare.

Art. 43 - Autorizzazioni a carattere stagionale

L'Amministrazione Comunale prevede il rilascio di autorizzazioni stagionali a svolgere attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in particolare per attività commerciali che prevedono un'attività intensiva solo per alcune stagioni dell'anno (stabilimenti balneari, strutture ricettive turistiche, impianti sportivi).

Le attività stagionali di somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione delle autorizzazioni già in essere all'approvazione del presente Piano, possono essere esercitate per un periodo massimo di giorni 210 ed un periodo minimo stabilito in giorni

60. Il titolare dell'attività è tenuto a comunicare annualmente al Comune, prima dell'avvio dell'attività stagionale, il periodo di apertura.

Nel caso in cui l'attività stagionale si svolga in locali o aree di proprietà del demanio o di altra pubblica amministrazione, il periodo di apertura dell'esercizio sarà subordinato all'assenso dell'Ente proprietario. Copia di detta autorizzazione dovrà essere allegata alla comunicazione annuale indicante il periodo di apertura sopra detta.

REGOLAMENTO PER LA VENDITA DELLA STAMPA

Art. 44 - Punti vendita esclusivi

Per punti di vendita della stampa quotidiana e periodica “esclusivi” si intende quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci.

Tali punti vendita possono destinare una parte della superficie di vendita dell'esercizio alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, compresi i pastigliaggi, a condizione che l'esercizio in cui è effettuata la vendita abbia una superficie inferiore o uguale a quella di un esercizio di vicinato. In caso contrario il punto vendita esclusivo verrà sottoposto alla regolamentazione prevista per gli esercizi commerciali, perdendo la qualifica originaria.

In ogni caso la vendita di quotidiani e periodici rispetto alla restante attività deve avere carattere di prevalenza determinata dal superamento dell'indice corrispondente al sessanta per cento del volume di affari che deve essere comprovato dai richiedenti.

Art. 45 - Punti vendita non esclusivi

Per punti di vendita della stampa quotidiana e periodica “non esclusivi” si intende quelli che in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. Per punti di vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della Legge 13/04/1999 n.108 (nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

Possano essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:

- le rivendite di generi di monopolio;
- gli impianti di distribuzione di carburanti;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- le medie strutture di vendita , con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700,00 mq ;
- le grandi strutture di vendita ;
- gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 120,00 mq;
- gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.

In questi casi la vendita della stampa è legata e complementare all'attività primaria che deve rimanere economicamente prevalente con il superamento di un indice

corrispondente al sessanta per cento del volume di affari.

La vendita della stampa non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita primaria e non è consentito il trasferimento di sede e la cessione della sola attività di vendita della stampa.

Art. 46 - Procedimento per punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune, che può avere anche carattere stagionale.

I soggetti che possono ottenere l'autorizzazione del Comune devono possedere i requisiti morali descritti all'art. 4 del presente Piano

La chiusura dell'attività a titolo definitivo sia di un punto vendita esclusivo che non esclusivo deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dell'effettiva chiusura, tranne per i casi di subingresso nella proprietà o nella gestione per i quali è prevista la consegna di opportuna SCIA presso il SUAP.

Art. 47 - Esenzione dall'autorizzazione

Non è soggetta ad autorizzazione ma a denuncia di inizio attività presso il SUAP:

- la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 48 - Modalità di vendita della stampa

La vendita della stampa quotidiana e periodica deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti attività:

- i punti vendita esclusivi e non esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- il prezzo di vendita del prodotto editoriale è stabilito dall'editore e non può subire variazioni in relazione ai punti vendita;
- le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazione devono essere identiche per le diverse tipologie di punto vendita;
- gli esercizi di vendita al dettaglio con prevalente attività di altro settore merceologico

devono prevedere un adeguato ed unico spazio espositivo per le testate poste in vendita;

- è vietata l'esposizione al pubblico di quotidiani, di periodici e di altro materiale a contenuto pornografico
- la possibilità di forme di vendita a carattere promozionale, costituita dall'abbinamento di quotidiani e periodici, o a prezzi ribassati, sono regolamentate dall'Accordo Nazionale di categoria.
- Una condotta che assicuri il pari trattamento tra le diverse testate

Art. 49 - Diffusione gratuita della stampa

La diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è consentita in zone non adiacenti alle rivendite autorizzate.

L'editore o altro soggetto giuridico che intende distribuire manualmente e in forma gratuita il proprio prodotto editoriale o altrui, è soggetto alla presentazione di SCIA presso il SUAP del Comune attestante il possesso dei requisiti morali necessari a svolgere tale attività del dichiarante e di eventuali incaricati dal medesimo.

Art. 50 - Durata di esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica a carattere stagionale

La durata di esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica a carattere stagionale è prevista per un massimo di sei mesi.

Art. 51 - Distanze minime tra punti di vendita

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, non sono applicabili limiti quantitativi alle distanze tra edicole e più in generale a punti di vendita esclusivi e non esclusivi, tanto per l'istituzione di un nuovo punto vendita quanto per il trasferimento di sede di quelli preesistenti.

Art. 52 - Chioschi

Nei casi in cui l'apertura di un nuovo punto vendita esclusivo o non esclusivo od il trasferimento di ubicazione di un punto vendita esclusivo o non esclusivo esistente avvenga in chiosco installato su suolo pubblico la collocazione del chiosco medesimo dovrà rispettare le vigenti disposizioni del Codice della Strada, ovvero non dovrà occupare più di metà della larghezza del marciapiede e dovrà lasciare libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2.

Resta inteso che dovranno preventivamente essere ottenuti i necessari permessi edilizi e la concessione di suolo pubblico.

Art. 53 - Orari

Ai punti di vendita esclusivi che si limitino alla vendita dei quotidiani e dei periodici, nonché ai punti di vendita non esclusivi, non sono applicabili le disposizioni in materia di

orari di apertura e di chiusura

Art. 54 - Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

- a) non inizia l'attività entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulta più provvisto dei requisiti morali richiesti
- d) nel caso di violazioni delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria avvenuta dopo una eventuale sospensione dell'attività disposta dagli uffici comunali.

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Art. 55 - Definizioni in materia di distribuzione dei carburanti

- rete: l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti (benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto e metano per autotrazione nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici).
- Impianto: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi nonché i servizi e le attività accessorie
- Erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite.
- Colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori
- Self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta e/o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale
- Self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

Art. 56 - Procedimento per punti di erogazione carburanti

L'apertura di un distributore di carburante è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, in base alle normative Regionali e Statali e nel rispetto della programmazione commerciale.

Al fine di installare un impianto e mantenerlo in esercizio devono essere rispettati i requisiti morali di cui all'art. 4 del presente Piano e le normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio e del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

La titolarità delle autorizzazioni e degli altri titoli abilitativi per le attività commerciali accessorie ottenute in deroga alla normativa di settore, spetta al gestore dell'impianto, salvo rinuncia del medesimo che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Il rilascio è subordinato al legame con l'impianto stesso e non possono essere trasferite in altra sede

Art. 57 - Modifiche agli impianti

Le modifiche agli impianti riguardanti l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati, sono soggette ad autorizzazione comunale e a collaudo e devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali, ambientali, sanitarie e

urbanistico-edilizie.

Per quanto riguarda invece le modifiche riguardanti:

- la variazione delle colonnine
- la sostituzione dei distributori per prodotti già erogati
- il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati
- la variazione di numero e capacità di stoccaggio dei serbatoi
- l'installazione di dispositivi self-service
- la detenzione o l'aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti, degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico
- la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano

sono soggette a comunicazione al Comune corredata delle opportune attestazioni firmate anche da professionisti abilitati e possono essere effettuate alla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 58 - Criteri per la localizzazione degli impianti

Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio ad eccezione dei centri storici, fermo restando le previsioni della L.R. 1/2007 e degli strumenti urbanistici, su aree:

- con superfici capaci ad ospitare le dotazioni minime che caratterizzano gli impianti
- poste a margine della viabilità e con accesso diretto e immediato dalla medesima viabilità
- poste in prossimità di rotatorie, intersezioni, fossi, fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata, come previsto dal codice della strada

Nei centri storici possono essere installati unicamente impianti eroganti esclusivamente energia elettrica.

Art. 59 - Prescrizioni esecutive dell'impianto

Il progetto per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti deve considerare l'intera superficie fondiaria destinata all'impianto.

Almeno il 25% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde permeabile, al fine di favorire l'infiltrazione nel terreno delle acque meteoriche di tutta la superficie fondiaria comprensiva delle parti rese impermeabili.

All'interno dell'area dovrà essere individuato lo spazio di scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto.

Le strutture dovranno essere disposte rispettando le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.

L'area di insediamento degli impianti di distribuzione non può essere oggetto di

frazionamento immobiliare a seguito di realizzazione di diverse attività e servizi accessori, in quanto non è permesso il cambio di destinazione d'uso dell'area medesima.

Art. 60 - Orari

Gli impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione con dispositivi self-service possono svolgere servizio continuativo ed ininterrotto.

REGOLAMENTO PER LE FORME SPECIALI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 61 - Esercizio dell'attività

Costituiscono forme speciali di vendita le seguenti attività:

- spacci interni
- distributori automatici
- vendita per corrispondenza tramite televisioni o altri sistemi di comunicazione
- vendite presso il domicilio dei consumatori

L'esercizio dell'attività di forme speciali di vendita al dettaglio è soggetta a comunicazione SCIA al Comune mediante il SUAP ove il richiedente deve attestare la sussistenza dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n.1/2007.

Art. 62 - Spacci interni

E' l'attività di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

Il richiedente in fase di consegna della SCIA, oltre a certificare il possesso dei requisiti citati nel precedente articolo, deve altresì attestare il rispetto delle normative in materia igienico sanitaria, di sicurezza alimentare e sicurezza dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Art. 63 - Distributori automatici

Rientra nella tipologia di forme speciali di commercio al dettaglio l'attività mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo.

Al contrario l'attività di commercio mediante distributori automatici effettuata all'interno di un locale opportunamente destinato in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

Per la prima categoria di commercio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo, Il richiedente in fase di consegna della SCIA, oltre a certificare il possesso dei requisiti morali e professionali, deve altresì attestare il settore merceologico, l'ubicazione nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Art. 64 - Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione

Il richiedente in fase di consegna della SCIA, oltre a certificare il possesso dei requisiti

morali e professionali, deve altresì attestare il settore merceologico.

- E' vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore stesso
- Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo di televisione o di altri sistemi di comunicazione
- In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta dichiarazione di inizio attività.
- Durante la trasmissione devono essere indicate il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero di partita IVA

Art. 65 - Vendita effettuate presso il domicilio dei consumatori

Il richiedente è tenuto a presentare la SCIA presso il Comune presso il quale ha la residenza.

L'attività può essere svolta anche da persone incaricate, previa opportuna comunicazione al Comune, che devono essere in possesso dei medesimi requisiti dell'esercente.

Durante le operazioni di vendita o di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente o gli incaricati devono esporre un modo visibile un tesserino di riconoscimento riportante le generalità e la fotografia del medesimo, l'indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa e il nome del responsabile dell'impresa medesima e la sua firma.

L'attività può essere svolta anche da persone incaricate che devono essere in possesso dei medesimi requisiti dell'esercente.

REGOLAMENTO PER I CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA

Ai sensi del capo settimo art. 64 del T.U.C. il Comune di Bergeggi adotta criteri urbanistico commerciali relativi all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento di sede degli esercizi di cessione al pubblico di telefonia mobile.

L'insediamento di un nuovo esercizio non potrà avvenire all'interno di un'area compresa in un cerchio avente raggio di 800 metri, misurati in linea d'aria, con centro all'ingresso principale dell'esercizio operante più vicino.

2) E' consentito lo svolgimento di tali attività nell'ambito delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere, senza limitazione di distanze minime, al fine di consentire un servizio completo ad uso esclusivo degli alloggiati.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, ed anche relativamente alle procedure autorizzatorie, si rinvia alla Legge Regionale del 2/01/2007 n. 1 e successive modifiche e integrazioni

SANZIONI

Per le violazioni delle norme previste nel presente atto regolamentare si applicano le sanzioni di cui al capo XVII "Sanzioni e decadenze del T.U.C."